SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 52**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1987.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore della manodopera dello stabilimento siderurgico di Dalmine della società Dalmime S.p.a. . . . . Pag. 4

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo d'investimento denominata «Vitariv - Prim», presentato dalla società per azioni RAS - Riunione adriatica di sicurtà, in Milano . . . . Pag. 5

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Valuta Reale», presentato dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino . . . . Pag. 5

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo S. Giorgio», presentato dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano . . . . Pag. 6

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo si», presentato dalla S.p.a. Ausonia vita, in Rozzano. . . . Pag. 6

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo vis», presentato dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita, in Milano . . . . Pag. 6

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Riserve polizze vita rivalutabili - Previr», presentato dalla S.p.a. Fideuram vita, in Roma . . . . Pag. 7

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Gestiriv», presentato dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni, in Torino . . . . Pag. 7

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni interne delle attività dei fondi di investimento denominate «Vita in» e «Vita in CTV», presentati dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma . . . . Pag. 8

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, e del nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Moneta forte» e «Fondo Ina», presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, in Roma . . . . Pag. 8

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione delle attività del fondo di investimento denominata «Vevias», presentato dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova . . . . Pag. 10

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni delle attività dei fondi di investimento denominate «Rispav» e «Liquidagevole», presentati dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino. Pag. 10

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni interne delle attività dei fondi di investimento denominate «Minervir» e «Previr», presentati dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Roma . . . . Pag. 11

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo viva», presentato dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova. Pag. 11

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Auris», presentato dalla S.p.a. Augusta vita, in Torino . . . Pag. 12

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Serie speciale», presentato dalla S.p.a. Italiana incendio vita e rischi diversi, in Milano . . . . Pag. 12

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Difesa risparmio», presentato dalla società mutua di assicurazioni La Piemontese vita, in Torino . . . . Pag. 13

Ministero della sanità

DECRETO 30 dicembre 1987, n. 580.

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, recante criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici . . . . Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 5 febbraio 1988, n. 53.

Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento . . . . Pag. 14

DECRETO 23 febbraio 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 10 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Albano . . . . Pag. 15

DECRETO 23 febbraio 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero, il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentocinquantasei parrocchie, la perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della diocesi di Trento . . . . Pag. 16

Ministero del tesoro

DECRETO 5 febbraio 1988.

Modificazione del criterio di determinazione del tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento . Pag. 18

DECRETO 29 febbraio 1988.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° al 31 marzo 1988 . . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Città e territorio», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

Ministero della marina mercantile

DECRETO 26 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile . . . . Pag. 20

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 23 febbraio 1988.

Assegnazione di fondi al comune di Lipari per la ristrutturazione del fabbricato demaniale ex G.I.L. nell'isola di Vulcano. (Ordinanza n. 1368/FPC) . . . . Pag. 20

ORDINANZA 23 febbraio 1988.

Incarico di alta vigilanza sulle opere in corso di esecuzione in Valtellina. (Ordinanza n. 1369/FPC) . . . . Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) e contemporanea istituzione, nella medesima località, di un consolato di seconda categoria, con determinazione della relativa circoscrizione territoriale. Pag. 22

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Bukavu (Zaire) e modificazione alla circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata in Kinshasa (Zaire) . . . . Pag. 22

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Oaxaca (Messico). Pag. 22

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Saint John's di Terranova (Canada) . . . . Pag. 22

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Sydney (Canada) Pag. 23

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Cancun (Messico). Pag. 23

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 23

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli del 26 e 29 febbraio 1988. Pag. 24

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 . . . . Pag. 28

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 28

Revoca al Centro diagnostico Cernaia medicina del lavoro S.r.l., in Torino, dell'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione . . . . Pag. 30

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Coop. edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», in Trieste. Pag. 30

Scioglimento della società cooperativa Turismo sociale Sauris - Soc. coop. a r.l., in Sauris, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1988.

Modalità relative alla certificazione concernente il bilancio preventivo 1988 delle amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1988.

Modalità relative alla certificazione concernente il bilancio preventivo 1988 delle comunità montane.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1988.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1986 delle amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1988.

Modalità relative alla certificazione concernente il conto consuntivo 1986 delle comunità montane.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1988.

Dimostrazione dell'accertamento del provento del servizio degli acquedotti, per il secondo semestre 1987, nella misura minima di cui al comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1988.

Determinazione delle tariffe provvisorie in base alle quali i comuni dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli impianti, dei costi per le cremazione di salme.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1988.

Dimostrazione dell'iscrizione a ruolo, per l'anno 1987, di un ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non inferiore alla misura minima prevista al comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Da 88A0807 a 88A0813

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14:

Banca nazionale del lavoro:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1988.
Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1988.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1988.
Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1988.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1988.
Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1987.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore della manodopera dello stabilimento siderurgico di Dalmine della società Dalmime S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunità europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, che stabilisce le modalità e le condizioni per l'applicazione del suddetto art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. inoltrata dalla società Dalmine S.p.a. con nota DIP/SAF LUC/MAF dell'11 febbraio 1985 e con successiva nota integrativa DIP/SAF LUC/MAF del 7 ottobre 1985 per ottenere il finanziamento del programma di riqualificazione professionale di centoventi lavoratori del proprio stabilimento siderurgico di Dalmine;

Vista la nota SG (86) D/89 del 7 gennaio 1986, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di avere accettato la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. avanzata dalla società Dalmine S.p.a. e di avere impegnato a tal fine la somma di 139.500 ECU;

Vista la successiva nota SG (86) D/9825 del 12 agosto 1986, con la quale la stessa commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di avere impegnato la somma di 34.000 ECU ad integrazione del precedente stanziamento di 139.500 ECU;

Vista la nota DIP/SAF LUC/MAF del 23 giugno 1986, con la quale la stessa società Dalmine S.p.a. ha fatto pervenire i dati di consuntivo per un ammontare complessivo di L. 132.165.582;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56 — paragrafo 2, lettera *b)* — del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla convenzione fra il Governo italiano e la commissione delle Comunità europee firmata a Venezia il 29 maggio 1984 di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per il finanziamento dei corsi di cui all'articolo precedente ammonta a L. 132.165.582.

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 66.082.791, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1987

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1988
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 233

88A0914

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo d'investimento denominata «Vitariv Prim», presentato dalla società per azioni RAS - Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 575, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 luglio 1987 della società per azioni RAS - Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Vitariv - Prim»;

Vista la nota in data 29 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Vitariv - Prim» presentato dalla società per azioni RAS - Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione speciale di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0850

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Valuta Reale», presentato dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 23 luglio 1987 della s.m.a. società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Valuta Reale»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Valuta Reale», presentato dalla s.m.a. società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0872

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo S. Giorgio», presentato dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 luglio 1987 della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo S. Giorgio»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo S. Giorgio», presentato dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0873

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo si», presentato dalla S.p.a. Ausonia vita, in Rozzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 23 settembre 1987 della società per azioni Ausonia vita, con sede in Rozzano (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo si»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo si», presentato dalla società per azioni Ausonia vita, con sede in Rozzano (Milano).

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0874

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo vis», presentato dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 settembre 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della società Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo vis»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo vis», presentato dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0875

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 novembre 1987 della società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Riserve polizze vita rivalutabili - Previr»;

Vista la nota in data 19 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Riserve polizze vita rivalutabili - Previr», presentato dalla società per azioni Fideuram vita, con sede in Roma.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0876

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Riserve polizze vita rivalutabili - Previr», presentato dalla S.p.a. Fideuram vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Gestiriv», presentato dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestiriv»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestiriv», presentato dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0877

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni interne delle attività dei fondi di investimento denominate «Vita in» e «Vita in CTV», presentati dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 23 ottobre 1987 della società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Vita in» e «Vita in CTV»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Vita in» e «Vita in CTV», presentati dalla società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma.

I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0878

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, e del nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Moneta forte» e «Fondo Ina», presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 novembre 1986 e 27 febbraio 1987, e le successive modificazioni ed integrazioni in data 29 luglio 1987, 14 agosto 1987, 16 settembre 1987 e 14 ottobre 1987 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, e del nuovo testo dei regoiamenti delle gestioni separate degli investimenti denominate «Moneta forte» e «Fondo Ina»;

Vista la nota in data 10 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore ed il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni separate degli investimenti denominate «Moneta forte» e «Fondo Ina», nonché i tassi di premio unico di inventario da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni secondo i rendimenti del fondo «Moneta forte», con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita.

Tali condizioni che risultano sostitutive delle analoghe approvate con i decreti ministeriali, 15 settembre 1981, 6 ottobre 1981, 11 dicembre 1981, 20 aprile 1982 e 30 gennaio 1985 saranno applicate alle seguenti tariffe: 3/N, 3/S, 3/C, 3-u/NT e 3-u/ST;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni, secondo i rendimenti del fondo «Moneta forte», con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita.

Tali condizioni che risultano sostitutive delle analoghe, approvate con i decreti ministeriali 28 marzo 1981 e 11 marzo 1983, saranno applicate alle seguenti tariffe di assicurazione: in forma collettiva secondo l'impostazione tipo «Normale», «Normale/S» e «Fondo»;

3) regolamento della gestione «Moneta Forte» sostitutivo dell'analogo denominato «ATFR», approvato con decreto ministeriale 11 marzo 1983;

4) regolamento della gestione «Fondo Ina» sostitutivo dell'analogo approvato con decreto ministeriale 12 agosto 1982;

5) tassi di premio unico di inventario della tariffa di assicurazione mista a premio unico (impostazione «Normale»);

6) tassi di premio unico di inventario della tariffa di assicurazione di capitale differito con controassicurazione (impostazione «Normale/S»).

Le condizioni speciali di polizza e i regolamenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) verranno applicati ai contratti di assicurazione a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a presentare annualmente, in allegato al bilancio di esercizio, un prospetto nel quale siano poste a confronto le riserve tecniche afferenti ai contratti di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 1, ripartite per classi quinquennali secondo la durata residua, con l'indicazione delle corrispondenti attività a copertura distinte secondo la durata di medio e lungo periodo. In tale seconda ipotesi si deve prevedere un identico raggruppamento delle attività per periodi quinquennali.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve inoltre procedere annualmente ad una valutazione del livello del proprio margine di solvibilità in correlazione alle dimensioni degli impegni tecnici di tale categoria di contratti.

L'istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché i rendiconti delle gestioni dei fondi speciali costituiti con i portafogli relativi alle forme assicurative anzidette.

I rendiconti di cui al comma precedente dovranno essere certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0879

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione delle attività del fondo di investimento denominata «Vevias», presentato dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 dicembre 1987 della società per azioni Veneta vita, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Vevias»;

Vista la nota in data 22 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Vevias», presentato dalla società per azioni Veneta vita, con sede in Padova.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0880

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni delle attività dei fondi di investimento denominate «Rispav» e «Liquidagevole», presentati dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 novembre 1987 della società per azioni «Toro assicurazioni», con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Rispav» e «Liquidagevole»;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Rispav» e «Liquidagevole», presentati dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino.

I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0881

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni interne delle attività dei fondi di investimento denominate «Minervir» e «Previr», presentati dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 settembre 1987 della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Minervir» e «Previr»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Minervir» e «Previr», presentati dalla società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma.

I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0883

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Fondo viva», presentato dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 ottobre 1987 della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo viva»;

Vista la nota in data 11 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo viva», presentato dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0884

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Auris», presentato dalla S.p.a. Augusta vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 settembre 1987 della società per azioni Augusta vita, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Auris»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Auris», presentato dalla società per azioni Augusta vita, con sede in Torino.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0885

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Serie speciale», presentato dalla S.p.a. Italiana incendio vita e rischi diversi, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 settembre 1987 della società per azioni Italiana incendio vita e rischi diversi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Serie speciale»;

Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Serie speciale», presentato dalla società per azioni Italiana incendio vita e rischi diversi, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0886

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominata «Difesa risparmio», presentato dalla società mutua di assicurazioni La Piemontese vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 ottobre 1987 della società mutua di assicurazioni La Piemontese vita, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Difesa risparmio»;

Vista la nota in data 11 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Difesa risparmio» presentato dalla società mutua di assicurazioni La Piemontese vita, con sede in Torino.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0887

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1987, n. 580.

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, recante criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, che ha dato esecuzione alle disposizioni legislative sopra richiamate, imponendo alle aziende produttrici di conformare entro il 31 dicembre 1987 le officine e le attrezzature ai criteri stabiliti;

Considerato che, da parte industriale, è stata segnalata l'impossibilità di perfezionare, entro il termine previsto, l'adeguamento degli stabilimenti alle disposizioni ministeriali, a causa dei ritardi delle procedure amministrative da espletare per la esecuzione di opere di carattere edilizio;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, in data 17 dicembre 1987, favorevole a che sia prorogato di almeno 12 mesi il termine previsto dal ricordato decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, limitatamente alle disposizioni contenute nel capitolo 1 dei «criteri di massima»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, è prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 («locali») dei «criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici» descritti nell'allegato allo stesso decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto 1.5, lettera *d)*, di tale capitolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo:

Per il contenuto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 1987, n. 328, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

Per l'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 1987, n. 328, le officine di produzione dei cosmetici dovevano essere adeguate ai «criteri di massima in ordine all'idoneità del locali e delle attrezzature», descritti nell'allegato allo stesso decreto, «entro il 31 dicembre 1987». Il punto 1.5, lettera *d)*, del capitolo 1 dei predetti «criteri di massima» prescrive che i locali destinati alla produzione e al confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere «rispondenti alle norme inerenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro», secondo quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 303, nonché, in relazione a particolari lavorazioni, dotati dei più specifici ad aggiornati accorgimenti tecnici, atti a garantire l'idoneità igienico-ambientale.

88G0096

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 febbraio 1988, n. 53.

Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Ritenuto necessario provvedere ad eliminare la possibilità di fuoruscita incontrollata di carburante dagli erogatori tipo self-service, in caso di danneggiamento, accidentale o non, dei tubi di erogazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti dai tubi di erogazione.

Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in funzione entro 2 secondi.

Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere «di tipo approvato» dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Art. 2.

Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è il seguente:

«Art. 63. — Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui».

— Il testo dell'art. 23 del R.D.L. n. 1741/1933, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, è il seguente:

«Art. 23. — Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di olii

minerali ed al trasporto degli olii stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'articolo 63 della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773».

— Il D.M. 31 luglio 1934 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1934.

Note all'art. 1:

— La legge n. 186/1968 reca: «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici».

— Il titolo I n. XVII del D.M. 31 luglio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1934, dispone: «I dispositivi di sicurezza (1°, 2° e 3° grado) per serbatoi fuori terra e interrati di combustibili liquidi; le autobotti distributrici e gli autoveicoli speciali (con i relativi rimorchi) per trasporto di olii minerali e loro derivati (essenzialmente per gli organi misuratori e per la costituzione interna dei serbatoi); i distributori stradali, fissi e a cartello, per liquidi infiammabili (specialmente benzina e miscele carburanti); i recipienti di tipi speciali per la distribuzione di liquidi infiammabili, nelle rivendite; gli apparecchi e le sostanze speciali per l'estinzione di incendi, dei quali si intende dotare gli stabilimenti o i depositi in cui si lavorano o si conservano sostanze pericolose di scoppio o di incendio (eccettuati gli ordinari macchinari ed attrezzi pompieristici), e cioè: apparecchi o estintori a liquido, ad anidride carbonica, a neve carbonica, a schiuma, a nebulizzazione, o di altri generi, di tipo fisso, o trainabile, o portatile, a pressione d'acqua oppure no, ecc., ed i congegni speciali di chiusura dei recipienti da usare per le sostanze infiammabili, devono essere approvati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva, per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Alla stessa approvazione sono soggetti gli apparecchi per produzione di vapori di benzina e simili, per piccoli impianti fissi o trasportabili, per riscaldamento, illuminazione, ecc.

Gli apparecchi di cui sopra per l'estinzione di incendi, devono portare: l'anno in cui sono stati fabbricati, il nome del costruttore o il marchio di fabbrica legalmente depositato, nonché le istruzioni per l'uso dell'estintore, per la sua conservazione e per la ricarica».

88G0097

DECRETO 23 febbraio 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 10 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Albano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Albano;

Visto il successivo decreto in data 6 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1987, con il quale detto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente e rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali in data 10 marzo 1987 e 6 aprile 1987 richiamati in premessa, estintisi nella diocesi di Albano contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

99. Albano Laziale, beneficio capitolare di S. Pancrazio martire, noto anche quale: capitolo dei canonici di Albano, capitolo di I erezione della basilica cattedrale di Albano, capitolo cattedrale di Albano, capitolo della basilica cattedrale di Albano, o comunque denominato, con sede in 00041 Albano Laziale, piazza Duomo.

100. Ariccia, beneficio capitolare di S. Maria Assunta in Cielo, noto anche quale: capitolo collegiata di Ariccia, capitolo dei canonici di Ariccia, capitolo di Ariccia, prebende soppresse del capitolo di Ariccia, prebende soppresse del capitolo dei canonici di Ariccia, capitolo della chiesa collegiata di Ariccia, capitolo di Maria SS.ma Assunta in Ariccia, capitolo della collegiata di Ariccia, capitolo della collegiata di Maria SS.ma Assunta di Ariccia, o comunque denominato, con sede in 00040 Ariccia, piazza della Repubblica.

101. Genzano di Roma, beneficio capitolare SS. Trinità, noto anche quale: capitolo collegiale di Genzano, capitolo di Genzano, capitolo della collegiata di Genzano, capitolo di Genzano di Roma, capitolo dei canonici di Genzano, capitolo dei canonici di Genzano di Roma, capitolo della SS. Trinità di Genzano di Roma, capitolo collegiale della SS. Trinità di Genzano, capitolo della collegiata della SS. Trinità di Genzano, o comunque denominato, con sede in 00045 Genzano di Roma, via Don Minzoni, 7.

102. Lanuvio, beneficio capitolare di S. Maria Maggiore, noto anche quale: capitolo della collegiata di S. Maria Maggiore di Lanuvio, capitolo di I erezione di S. Maria Maggiore di Lanuvio, prebenda canonicale di II erezione del capitolo di Lanuvio, prebenda canonicale di I erezione del capitolo di Lanuvio, prebenda canonicale di II erezione di S. Maria Maggiore in Lanuvio, prebenda canonicale di Lanuvio, capitolo di II erezione di S. Maria Maggiore di Lanuvio, capitolo di I erezione di Lanuvio, capitolo di Lanuvio, o comunque denominato, con sede in 00040 Lanuvio, piazza S. Maria Maggiore.

103. Nettuno, beneficio capitolare di SS. Giovanni Battista ed Evangelista, noto anche quale: capitolo di I erezione dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Nettuno, venerabile Capitolo di I erezione dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Nettuno, capitolo di Nettuno, capitolo di I erezione della chiesa collegiata dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Nettuno, capitolo collegiale dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Nettuno, capitolo della chiesa collegiata dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Nettuno, capitolo della collegiata di Nettuno, capitolo di II erezione dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, capitolo di II erezione di Nettuno o comunque denominato, con sede in 00048 Nettuno, piazza S. Giovanni.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 10 marzo 1987 richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 10, 31, 40, 66 e 78 è la seguente:

10. Albano Laziale, mensa vescovile della diocesi di Albano, noto anche quale: diocesi suburbiearia di Albano Laziale, Granito Pignatelli di Belmonte Gennaro vescovo della diocesi di Albano, o comunque denominato, con sede in 00041 Albano Laziale, via Alcide De Gasperi, 37.

31. Albano Laziale, beneficio parrocchiale di S. Cuore di Gesù, noto anche quale: parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, o comunque denominato, con sede in 00041 Albano Laziale, Le Mole, via Mole, 114.

40. Ardea, beneficio parrocchiale S. Pietro apostolo, noto anche quale: parrocchia di S. Pietro apostolo, o comunque denominato, con sede in 00040 Ardea, piazza Sforza, 1.

66. Lanuvio, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, noto anche quale: beneficio di cura d'anime e parroco pro tempore di Lanuvio, parroco pro tempore per la cura delle Anime, o comunque denominato, con sede in 00040 Lanuvio, piazza S. Maria Maggiore.

78. Nettuno, beneficio parrocchiale di SS. Giovanni Battista ed Evangelista, noto anche quale: parrocchia dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, venerabile sacrestia dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Nettuno, o comunque denominato, con sede in 00048 Nettuno, piazza S. Giovanni.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0856

DECRETO 23 febbraio 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero, il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentocinquantasei parrocchie, la perdita della personalità giuridica civile da parte di millecentonovantuno enti beneficiali e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali, tutti della diocesi di Trento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Trento;

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentocinquantasei parrocchie costituite nella predetta diocesi;

vennero dichiarati estinti millecentonovantuno enti beneficiali;

vennero dichiarate estinte quattrocentoquarantadue chiese parrocchiali con le annesse cappelle e chiese dipendenti ed elencati gli enti ecclesiastici che ad esse succedevano in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto il successivo decreto in data 10 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1987, con il quale:

venne integrato l'elenco degli enti beneficiali estinti;

vennero cancellati sei benefici erroneamente inclusi in detto elenco;

venne integrato l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e delle parrocchie che ad esse succedevano in tutti i rapporti attivi e passivi;

venne rettificata la denominazione della parrocchia di cui al numero d'ordine 228;

Visto il provvedimento in data 4 dicembre 1987 con il quale il vescovo diocesano di Trento:

integra ulteriormente l'elenco degli enti beneficiali estinti;

rettifica la denominazione di taluni enti beneficiali inclusi in detto elenco;

cancella altri due enti beneficiali erroneamente inclusi nello stesso elenco;

rettifica l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e delle parrocchie che ad esse succedono in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visti gli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 30 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'elenco di cui all'art. 4 è ulteriormente integrato dai seguenti sei enti beneficiali estinti:

1. Bieno, comunità R.C. di Bieno, con sede in 38050 Bieno, via don Morelli, 1.

2. Breguzzo, asilo infantile e ricreatorio Bonazza in Breguzzo, con sede in 38081 Breguzzo, piazza C. Battisti, 69.

3. Faedo, comunità curaziale R.C. di Faedo, con sede in 38010 Faedo, via Vanegga.

4. Grigno, confraternita R.C. del Santissimo Sacramento in Grigno, con sede in 38055 Grigno, via Vittorio Emanuele, 144.

5. Roncegno Terme, venerabile confraternita di S. Brigida in Roncegno, con sede in 38050 frazione S. Brigida.

6. Samone, comunità R.C. esposituraIe di Samone, con sede in 38050 Samone, via Nuova Superiore.

nell'elenco di cui al citato art. 4 la denominazione e sede degli enti beneficiali ai numeri d'ordine 1, 620, 642, 839, 865, 917, 965, 1023, 1085, 1087 e 1141 è rettificata come segue:

1. Trento, mensa arcivescovile, nota anche quale: sua altezza reverendissima il principe vescovo pro-tempore di Trento, sua altezza il principe vescovo pro-tempore di Trento, mensa principesca vescovile della diocesi di Trento, mensa arcivescovile di Trento, mensa principesco-vescovile di Trento, mensa principesco-arcivescovile di Trento, mensa arcivescovile di Trento con sede in Trento, con sede in 38100 Trento, piazza Fiera, 1.

620. Mezzolombardo, beneficio R.C. Martini in Mezzolombardo, noto anche quale: ente ecclesiastico beneficio R.C. Martini di Mezzolombardo, con sede in 38017 Mezzolombardo, via S. Pietro, 1.

642. Monclassico, beneficio parrocchiale di S. Vigilio, noto anche quale: parroco pro tempore di Monclassico-Presson, con sede in 38020 Monclassico.

839. Riva del Garda, beneficio parrocchiale dell'Annunciazione della B.V. Maria, noto anche quale: beneficio curaziale di S. Maria Annunziata in Varone di Riva, beneficio curaziale della chiesa R.C. di S. Maria, beneficio curaziale della chiesa R.C. di S. Maria Annunciata, con sede in 38066 frazione Varone, piazza Chiesa, 12.

865. Roncegno Terme, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, noto anche quale: beneficio parrocchiale di Roncegno, parroco pro tempore di Roncegno, con sede in 38050 Roncegno Terme, via de Pretis, 40.

917. San Michele all'Adige, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale: beneficio parrocchiale della dedizione di S. Michele Arcangelo in San Michele, beneficio parrocchiale di S. Michele, beneficio parrocchiale R.C. di S. Michele, con sede in 38010 San Michele all'Adige, via Mach, 2.

965. Sporminore, beneficio parrocchiale B. V. Maria Addolorata, noto anche quale: beneficio parrocchiale R.C. di Sporminore, curato pro tempore di Sporminore, con sede in 38010 Sporminore.

1023. Tenno, fondazione del beneficio curaziale di S. Antonio di Ville del Monte, noto anche quale: fondazione per il beneficio curaziale delle Ville del Monte, con sede in 38060 frazione Ville del Monte.

1085. Trambileno, beneficio parrocchiale di S. Mauro, noto anche quale: beneficio curaziale R.C. dei SS. Mauro e Stefano di Trambileno, beneficio parrocchiale SS. Mauro e Stefano in Trambileno, con sede in 38060 frazione Moscheri di Trambileno.

1087. Transacqua, beneficio parrocchiale di S. Marco, noto anche quale: parroco pro tempore di Transacqua, con sede in 38054 Transacqua, via Michele Bettega, 4.

1141. Vezzano, beneficio curaziale di S. Lorenzo, noto anche quale: beneficio curaziale R.C. in Ciago, don Girardi Antonio curato pro tempore di Ciago, con sede 38070 frazione Ciago.

dall'elenco di cui al citato art. 4, sono cancellati, in quanto non ecclesiastici o non beneficiali, gli enti ai numeri d'ordine 62 e 676, di seguito indicati:

62. Trento, beneficio Tomedi Antonio, con sede in 38060 frazione Romagnano.

676. Nago Torbole, fondazione Rosa vedova Giuliani, con sede in 38060 frazione Torbole, via Pontalti, 8.

nell'elenco di cui all'art. 5 e la denominazione e sede delle chiese parrocchiali estinte e i relativi rapporti successori ai numeri d'ordine 107, 145, 189, 251, 315 e 347 sono rettificati come segue:

107. Campitello di Fassa, chiesa parrocchiale R.C. dei Santi apostoli Filippo e Giacomo in Campitello di Fassa, nota anche quale: chiesa parrocchiale R.C. dei SS. Filippo e Giacomo, di Campitello di Fassa, chiesa parrocchiale R.C. dei SS. Filippo e Giacomo, con sede in 38032 Campitello di Fassa, ad essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia Santi Filippo e Giacomo avente stessa sede.

145. Civezzano, chiesa parrocchiale R.C. di S. Agnese di Civezzano, nota anche quale: chiesa curaziale R.C. di S. Agnese in S. Agnese, venerabile chiesa parrocchiale R.C. di S. Agnese di Civezzano, venerabile chiesa R.C. di S. Agnese di Civezzano, chiesa curaziale R.C. di S. Agnese, chiesa parrocchiale R.C. Sant'Agnese in Civezzano, con sede in 38045 frazione S. Agnese, ed annessa chiesa filiale R.C. di S. Giovanni Battista in Barbaniga; ad esse succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, l'I.D.S.C. di Trento, con sede in Trento per quanto concerne i beni così iscritti al libro fondiario di Trento: C.C. Civezzano P.T. 1363 (p. fond. 4386, 4453/1) e la parrocchia di S. Agnese, con sede in 38045 frazione S. Agnese per quanto concerne il residuo patrimonio.

189. Frassilongo, chiesa curaziale R.C. di S. Romedio di Roveda, nota anche quale: chiesa curaziale di S. Romedio in Roveda, chiesa parrocchiale R.C. di S. Romedio in Roveda comune di Frassilongo, con sede in 38050 frazione Roveda; ad essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia di S. Romedio avente stessa sede.

251. Nago Torbole, chiesa parrocchiale R.C. di S. Vigilio in Nago, nota anche quale: chiesa parrocchiale di S. Vigilio in Nago, chiesa parrocchiale R.C. di S. Vigilio, con sede in 38060 frazione Nago, via S. Vigilio, 9, ed annesse chiesa R.C. di S. Rocco - filiale della parrocchiale chiesa R.C. della SS. Trinità - filiale della parrocchiale; ad esse succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, l'arcidiocesi di Trento, con sede in Trento, per quanto concerne i beni così iscritti al libro fondiario di Riva del Garda: C.C. Riva P.T. 4711 porz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (p. edif. 1828), la parrocchia di S. Marcello con sede in Taio, frazione Dardine, per quanto concerne i beni così iscritti al libro fondiario di Riva del Garda: C.C. Riva P.T. 4711 porz. 2, 21 (p. edif. 1828), la parrocchia di S. Giacomo maggiore, con sede in Caldes, frazione S. Giacomo, per quanto concerne i beni così iscritti al libro fondiario di Riva del Garda: C.C. Riva P.T. 4711 porz. 9 (p. edif. 1828) e la parrocchia di S. Vigilio, con sede in 38060 frazione Nago, via S. Vigilio, 9, per quanto concerne il residuo patrimonio.

315. Romeno, chiesa curaziale R.C. in Salter, nota anche quale: chiesa curaziale di Salter, con sede in 38010 frazione Salter ed annesso Capitello R.C. di S. Giuseppe in Salter; ad esse succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia di S. Biagio avente stessa sede.

347. Sanzeno, chiesa parrocchiale R.C. dei SS. Martiri in Sanzeno, nota anche quale chiesa parrocchiale dei SS. Martiri di Sanzeno, con sede in 38010 Sanzeno, via Basilica Santi Martiri, 54, ed annessa chiesa filiale R.C. di S. Maria in Sanzeno; ad esse succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, l'arcidiocesi di Trento, con sede in Trento, per quanto concerne i beni così iscritti al libro fondiario di Cles: C.C. Sarzeno P.T. 157 (p. edif. 2, p. fond. 326) e la parrocchia Santi Sisanio, Martirio e Alessandro, con sede in 38010 Sanzeno, via Basilica Santi Martiri, 54, per quanto concerne il residuo patrimonio.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0857

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1988.

Modificazione del criterio di determinazione del tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 34 delle legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri per la determinazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale è stato modificato il sistema di variazione automatica del tasso di riferimento nel settore del credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto interministeriale del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, con il quale è stato modificato, con decorrenza dal 1° luglio 1981, l'art. 2 del citato decreto interministeriale del 31 dicembre 1979;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1986, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 271, con il quale, a modifica dell'art. 2 del ripetuto decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, è stato ridotto con decorrenza dal 1° settembre 1986, da due ad un mese il periodo di rilevazione del costo medio della provvista effettuata con emissioni a tasso fisso dagli istituti di credito agrario ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento;

Considerato che, tra i titoli da assumere come base per la determinazione del costo di provvista sopportato dagli istituti per il finanziamento delle operazioni di miglioramento agrario, sono comprese le obbligazioni di durata quinquennale di cui alla legge 1° agosto 1981, n. 423;

Attesa l'opportunità di escludere dai titoli assunti a base per il calcolo del costo di provvista per il credito di miglioramento agrario le cennate obbligazioni quinquennali, in quanto preordinate al finanziamento dei prestiti agrari di esercizio;

Ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto interministeriale del 5 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale 8 agosto 1986, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente articolo 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso, escluse quelle di durata quinquennale di cui

alla legge 1° agosto 1981, n. 423, dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto e avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce».

Art. 2.

La modifica di cui al precedente art. 1 entrerà in vigore a decorrere dal bimestre 1° marzo-30 aprile 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 378

88A0915

DECRETO 29 febbraio 1988.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° al 31 marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1988, n. 45, che autorizza la proroga al 31 marzo 1988 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1988;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988 che fissa, per il periodo dell'esercizio provvisorio, le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988;

Considerato che occorre prorogare le modalità di emissione di cui al citato decreto;

Decreta:

L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene effettuata fino al 31 marzo 1988 con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1987 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1988
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 179

88A0920

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Città e territorio», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Città e territorio», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Città e territorio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Sironi in data 23 dicembre 1973 è posta in liquidazione coatta

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Dante De Marco, residente in Roma, via Aurora, 31, ne è nominaato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0916

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 26 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione.

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1984, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 120, con il quale sono stati nominati in seno al consiglio di amministrazione, per il quadriennio 1984-1988, i rappresentanti eletti dal personale;

Considerato che alla fine del mese di maggio 1988 scadrà il quadriennio di durata in carica dei suddetti rappresentanti del personale;

Ritenuto di doversi indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prevede che la data delle elezioni è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio di Ministri;

Visto il telex n. 11410 del 28 novembre 1987 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato nei giorni 22 e 23 maggio 1988 le date per lo svolgimento delle elezioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile avranno luogo il giorno 22 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 23 maggio 1988, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso, sita in Roma, via dell'Arte, 16.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 26 gennaio 1988

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1988
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 157

88A0892

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 febbraio 1988.

Assegnazione di fondi al comune di Lipari per la ristrutturazione del fabbricato demaniale ex G.I.L. nell'isola di Vulcano. (Ordinanza n. 1368/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il documento n. 6.5/035984 in data 23 giugno 1984 del gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche con il quale è stata

rappresentata, tra l'altro, l'esigenza di ristrutturare il fabbricato demaniale ex G.I.L. situato in località Porto Ponente dell'isola di Vulcano per sistemarvi le attrezzature scientifiche necessarie per assicurare la sorveglianza dei fenomeni vulcanici;

Considerato che la somma di L. 300.000.000 assegnata al comune di Lipari con ordinanza n. 393/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, per l'attuazione delle predisposizioni di protezione civile nell'isola di Vulcano non è stata impegnata;

Tenuto conto della richiesta del comune di Lipari, con nota n. 2679 del 6 febbraio 1988, di utilizzare tutta la suddetta somma di L. 300.000.000, in conseguenza della lievitazione dei prezzi, per la ristrutturazione del fabbricato ex G.I.L., e della analoga richiesta formulata in occasione della riunione del giorno 9 febbraio 1988 presso questo ufficio;

Accertata l'esigenza indilazionabile di ristrutturare il suddetto fabbricato per fronteggiare meglio situazioni di emergenza nell'isola di Vulcano;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco del comune di Lipari è autorizzato ad eseguire i lavori nell'isola di Vulcano riguardanti la ristrutturazione del fabbricato demaniale ex G.I.L. utilizzando tutta la somma di L. 300.000.000 assegnata con ordinanza n. 393/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984.

Art. 2.

I suddetti lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 3.

L'onere di cui alla presente ordinanza è a carico del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0896

ORDINANZA 23 febbraio 1988.

Incarico di alta vigilanza sulle opere in corso di esecuzione in Valtellina. (Ordinanza n. 1369/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1170/FPC del 21 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987;

Considerato che nella provincia di Sondrio sono in corso di realizzazione, da parte della regione Lombardia con finanziamento a carico del fondo per la protezione civile, opere riguardanti il lago Pola, le infrastrutture viarie, idrauliche, sanitarie e di difesa degli abitanti dei comuni colpiti dagli eventi catastrofici del luglio 1987;

Considerato che il controllo e la vigilanza su tutte queste opere devono essere ricondotti sotto un'unica autorità territoriale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'ing. Felice Setaro è incaricato dell'alta vigilanza su tutte le opere eseguite dalla regione Lombardia con finanziamento a carico del fondo della protezione civile e fornirà, ove richiesta, l'assistenza tecnica necessaria alle commissioni di collaudo sulle opere eseguite o in corso di esecuzione.

Per tutte le attività di controllo potrà avvalersi di personale tecnico-amministrativo di tutte le amministrazioni statali, regionali o comunali territorialmente competenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0897

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) e contemporanea istituzione, nella medesima località, di un consolato di seconda categoria, con determinazione della relativa circoscrizione territoriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) un consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Madrid, con la seguente circoscrizione territoriale: le isole di Tenerife, Gomera, Hierro e La Palma.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1988

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1988
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 94

88A0903

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Bukavu (Zaire) e modificazione alla circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata in Kinshasa (Zaire).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Bukavu (Zaire) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare, istituita presso l'ambasciata in Kinshasa (Zaire), è modificata come segue: il territorio dello Stato eccettuata la regione dello Shaba (ex Katanga).

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e decorrerà dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 dicembre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988
Registro 3 Esteri, foglio n. 141

88A0863

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Oaxaca (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alfredo Greganti, agente consolare onorario in Oaxaca (Messico), con circoscrizione territoriale comprendente gli stati di Oaxaca e Chiapas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma addì 9 febbraio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0900

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Saint John's di Terranova (Canada).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Simon Lono, agente consolare onorario in Saint John's di Terranova (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente l'isola di Terranova, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0901

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Sydney (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Lino Polegato, agente consolare onorario in Sydney (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente l'Isola di Capo Bretone, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0902

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Cancun (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Augusto Pastaccini, vice console onorario in Cancun (Messico), con circoscrizione territoriale comprendente gli Sati di Quintana Roo, Campeche e Yucatan, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio di documenti di viaggio validi ai soli fini del rientro in Italia — previa autorizzazione, caso per caso, dell'ambasciata in Città del Messico — ai cittadini in transito che abbiano perduto il passaporto;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo o della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0904

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1988:

Errico Michele, notaio in Torre Santa Susanna, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Brindisi, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rosetti Giovanni, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Carbonia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ibba Franco, notaio residente nel comune di Isili, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Sanluri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Posteraro Fabio, notaio residente nel comune di Lungro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Roggiano Gravina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Donotti Fabrizio, notaio residente nel comune di Canale, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Covili Faggioli Alessandro, notaio residente nel comune di Belluno, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Raspini Gaetano, notaio residente nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Massarosa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Addetta Vittorio, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera, con l'anzidetta condizione;

Torelli Matteo, notaio residente nel comune di Serracapriola, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Sannicandro Garganico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Conti Carlo, notaio residente nel comune di Treia, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Tolentino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rocca Giuseppe, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Fiorenzuola d'Arda, distretto notarile di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Casazza Giuseppina, notaio residente nel comune di Civitanova Marche, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti, con l'anzidetta condizione;

D'Alessandro Luigi, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Olbia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ciaccio Antonino, notaio residente nel comune di Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Ribera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rapella Paolo, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Morbegno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Monego Marcello, notaio in Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Trento, con l'anzidetta condizione;

Ferretto Lorenzo, notaio residente nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione;

Dado Daniela, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Trieste, con l'anzidetta condizione;

Antoniucci Antonello, notaio residente nel comune di Angarano, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

88A0905

MINISTERO DEL TESORO

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,900	1244,900	1244,90	1244,900	1244,900	1244,95	1245 —	1244,900	1244,900	1244,90
Marco germanico	736,810	736,810	737 —	736,810	736,810	736,80	736 —	736,810	736,810	736,81
Franco francese	217,730	217,730	217,93	217,730	217,730	217,73	217,730	217,730	217,730	217,73
Fiorino olandese	656,360	656,360	656,55	656,360	656,360	656,37	656,380	656,360	656,360	656,36
Franco belga	35,263	35,263	35,28	35,263	35,263	35,25	35,255	35,263	35,263	35,26
Lira sterlina	2204,600	2204,600	2204,50	2204,600	2204,600	2204,55	2204,500	2204,600	2204,600	2204,60
Lira irlandese	1962,900	1962,900	1963,50	1962,900	1962,900	1963,15	1963,400	1962,900	1962,900	—
Corona danese	192,910	192,910	193,03	192,910	192,910	192,91	192,910	192,910	192,910	192,91
Dracma	9,205	9,205	9,21	9,205	—	—	9,195	9,205	9,205	—
E.C.U.	1521,950	1521,950	1522,35	1521,950	1521,950	1522,06	1522,170	1521,950	1521,950	1521,95
Dollaro canadese	985 —	985 —	986 —	985 —	985 —	985,05	985,100	985 —	985 —	985 —
Yen giapponese	9,689	9,689	9,69	9,689	9,689	9,69	9,691	9,689	9,689	9,68
Franco svizzero	895,150	895,150	896 —	895,150	895,150	859,19	895,230	895,150	895,150	895,15
Scellino austriaco	104,890	104,890	104,90	104,890	104,890	104,88	104,882	104,890	104,890	104,89
Corona norvegese	195,390	195,390	195,10	195,390	195,390	195,39	195,400	195,390	195,390	195,40
Corona svedese	207,810	207,810	207,90	207,810	207,810	207,85	207,900	207,810	207,810	207,81
FIM	304,450	304,450	304,70	304,450	304,450	304,56	304,680	304,450	304,450	—
Escudo portoghese	8,981	8,981	9 —	8,981	8,981	8,89	9 —	8,981	8,981	8,98
Peseta spagnola	10,917	10,917	10,93	10,917	10,917	10,91	10,918	10,917	10,917	10,91
Dollaro australiano	894,500	894,500	896 —	894,500	894,500	894,65	894,800	894,500	894,500	894,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1244,950
Marco germanico	736,805
Franco francese	217,730
Fiorino olandese	656,370
Franco belga	35,259
Lira sterlina	2204,550
Lira irlandese	1963,150
Corona danese	192,910
Dracma	9,200
E.C.U.	1522,060
Dollaro canadese	985,050
Yen giapponese	9,690
Franco svizzero	895,190
Scellino austriaco	104,886
Corona norvegese	195,395
Corona svedese	207,855
FIM	304,565
Escudo portoghese	8,990
Peseta spagnola	10,917
Dollaro australiano	894,650

Media dei titoli del 26 febbraio 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,250
» 9% » » 1976-91	97,600
» 10% » » 1977-92	99,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,500
» » » TR 2,5% 1983/93	92,175
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,850
» » » » 1- 8-1983/88	101 —
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,200
» » » » 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,625
» » » » 1-11-1983/90	102,875
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	102,975
» » » » 18-12-1985/90	90,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,200
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,375
» » » » 18- 2-1986/91	99,850
» » » » 1- 3-1984/91	102,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,875
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,400
» » » » 1- 9-1984/91	101,500
» » » » 1-10-1984/91	101,425
» » » » 1-11-1984/91	101,300
» » » » 1-12-1984/91	101 —
» » » » 1- 1-1985/92	100,600
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	97,775
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 20- 7-1987/92	98,925
» » » » 18- 6-1986/93	96,075
» » » » 17- 7-1986/93	95,975
» » » » 19- 8-1986/93	95,950
» » » » 18- 9-1986/93	96,075
» » » » 20-10-1986/93	96,375
» » » » 1- 2-1985/95	99,700
» » » » 1- 3-1985/95	94,600
» » » » 1- 4-1985/95	94,075
» » » » 1- 5-1985/95	93,700
» » » » 1- 6-1985/95	93,650
» » » » 1- 7-1985/95	95,350
» » » » 1- 8-1985/95	95,300
» » » » 1- 9-1985/95	95,275
» » » » 1-10-1985/95	95,725
» » » » 1-11-1985/95	96,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	96,350
» » » » 1- 1-1986/96	97,025
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,025
» » » » 1- 2-1986/96	98,075
» » » » 1- 3-1986/96	96,550
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	95,100
» » » » 1- 6-1986/96	95,525
» » » » 1- 7-1986/96	95,525
» » » » 1- 8-1986/96	95,050
» » » » 1- 9-1986/96	95,150
» » » » 1-10-1986/96	95,175
» » » » 1-11-1986/96	95,675
» » » » 1-12-1986/96	96,500
» » » » 1- 1-1987/97	97,125
» » » » 1- 7-1987/97	97,125
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,025
» » » 12,50% 1-10-1988	101,700
» » » 12,50% 1-11-1988	101,900
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,425
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,575
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,775
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,825
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,325
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,250
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,475
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,625
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,225
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,775
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,400
» » » 9,25% 1-10-1990	96,425
» » » 9,25% 1-11-1990	96,625
» » » 9,25% 1-12-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,025
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,525
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,525
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,775
» » » 9,15% 1- 4-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,225
» » » » 1983/90 11,50%	108,275
» » » » 1984/91 11,25%	108,800
» » » » 1984/92 10,50%	108,975
» » » » 1985/93 9,60%	105,875
» » » » 1985/93 9,75%	105,600
» » » » 1985/93 9,00%	102,950
» » » » 1985/93 8,75%	102,200
» » » » 1986/94 8,75%	102,300
» » » » 1986/94 6,90%	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M26028

MINISTERO DEL TESORO

N. 40

Corso dei cambi del 29 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,400	1244,400	1244,30	1244,400	1244,400	1244,40	1244,400	1244,400	1244,400	1244,40
Marco germanico	736,900	736,900	737,15	736,900	736,900	736.93	736,970	736,900	736.900	736,90
Franco francese	217,700	217,700	217,80	217,700	217,700	217,70	217,710	217,700	217,700	217.70
Fiorino olandese	656,410	656,410	656,55	656,410	656,410	656,38	656,350	656,410	656,410	656,41
Franco belga	35,270	35,270	35,28	35,270	35,270	35,27	35,271	35,270	35,270	35,27
Lira sterlina	2202,700	2202,700	2201,16	2202,700	2202,700	2202,77	2202,840	2202,700	2202,700	2202,70
Lira irlandese	1963,900	1963,900	1963,50	1963,900	1963,900	1963,70	1963,500	1963,900	1963,900	—
Corona danese	192,870	192,870	192,90	192,870	192,870	192,87	192,880	192,870	192,870	192,87
Dracma	9,198	9,198	9.21	9,198	—	—	9,199	9,198	9,198	—
E.C.U.	1522,100	1522,100	1521,90	1522,100	1522,100	1522,20	1522,300	1522,100	1522,100	1522,10
Dollaro canadese	983,500	983,500	985 —	983,500	983,500	983,65	983,800	983,500	983,500	983,50
Yen giapponese	9,697	9,697	9,71	9,697	9,697	9,69	9,698	9,697	9,697	9.69
Franco svizzero	894,650	894,650	895 —	894,650	894,650	894,64	894,630	894,650	894.650	894.65
Scellino austriaco	104,930	104,930	104,95	104,930	104,930	104,92	104,928	104,930	104,930	104,93
Corona norvegese	195,840	195,840	195,75	195,840	195,840	195,81	195,780	195,840	195,840	195,85
Corona svedese	207,790	207,790	207,75	207,790	207,790	207,78	207,780	207,790	207,790	207,79
FIM	304,870	304,870	304,70	304,870	304,870	304,93	305 —	304,870	304,870	—
Escudo portoghese	8,980	8,980	9 —	8,980	8,980	8,98	8,999	8,980	8,980	8,98
Peseta spagnola	10.924	10,924	10.94	10.924	10.924	10,92	10,925	10,924	10.924	10.92
Dollaro australiano	894,100	894,100	895 —	894,100	894,100	894,25	894,400	894,100	894,100	894,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1244,400
Marco germanico	736,935
Franco francese	217,705
Fiorino olandese	656,380
Franco belga	35,270
Lira sterlina	2202,770
Lira irlandese	1963,700
Corona danese	192,875
Dracma	9,198
E.C.U.	1522,200
Dollaro canadese	983,650
Yen giapponese	9,697
Franco svizzero	894,640
Scellino austriaco	104,929
Corona norvegese	195.810
Corona svedese	207,785
FIM	304,935
Escudo portoghese	8,989
Peseta spagnola	10,924
Dollaro australiano	894,250

Media dei titoli del 29 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,925
» » » TR 2,5% 1983/93	92,375
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,075
» » » » 1-10-1983/88	101,175
» » » » 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	99,975
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,600
» » » » 1-11-1983/90	102,925
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103 —
» » » » 18-12-1985/90	100,075
» » » » 1- 1-1984/91	103,200
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,475
» » » » 18- 2-1986/91	99,900
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,500
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,475
» » » » 1-10-1984/91	101,400
» » » » 1-11-1984/91	101,275
» » » » 1-12-1984/91	101 —
» » » » 1- 1-1985/92	100,650
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	97,775
» » » » 19- 5-1986/92	97,050
» » » » 20- 7-1987/92	98,950
» » » » 18- 6-1986/93	96,425
» » » » 17- 7-1986/93	96,350
» » » » 19- 8-1986/93	96,150
» » » » 18- 9-1986/93	96,250
» » » » 20-10-1986/93	96,750
» » » » 1- 2-1985/95	99,775
» » » » 1- 3-1985/95	94,625
» » » » 1- 4-1985/95	94,075
» » » » 1- 5-1985/95	93,825
» » » » 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	95,300
» » » » 1- 8-1985/95	95,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,275
» » » » 1-10-1985/95	95,725
» » » » 1-11-1985/95	96,700
» » » » 1-12-1985/95	96,150
» » » » 1- 1-1986/96	97,225
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	98,100
» » » » 1- 3-1986/96	96,650
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	95,150
» » » » 1- 6-1986/96	95,600
» » » » 1- 7-1986/96	95,500
» » » » 1- 8-1986/96	95,050
» » » » 1- 9-1986/96	95,150
» » » » 1-10-1986/96	95,125
» » » » 1-11-1986/96	95,700
» » » » 1-12-1986/96	96,375
» » » » 1- 1-1987/97	97,250
» » » » 1- 2-1987/97	97,100
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,025
» » » 12,50% 1-10-1988	101,625
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	103 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,525
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,875
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,175
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,300
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,100
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,300
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,625
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,300
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,350
» » » 9,25% 1-10-1990	96,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,525
» » » 9,25% 1-12-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,975
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,950
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,900
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,875
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,950
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,975
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,275
» » » » 1983/90 11,50%	108,225
» » » » 1984/91 11,25%	108,800
» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » » 1985/93 9,60%	105,725
» » » » 1985/93 9,75%	105,700
» » » » 1985/93 9,00%	102,950
» » » » 1985/93 8,75%	102,200
» » » » 1986/94 8,75%	102,300
» » » » 1986/94 6,90%	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M29028

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento dell'unica serie vigente degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988, emessi in base alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; nonché dell'unica serie vigente degli speciali certificati di credito 10% 1978/1988, emessi in base alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 21 marzo 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione dell'unica serie vigente di entrambi i suddetti prestiti.

I titoli appartenenti alla serie che risulteranno sorteggiati saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1988.

I numeri della serie estratta saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Metalchiusure Jolly*, con sede in Melito (Napoli), stabilimenti di Melito (Napoli) e Napoli:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: fallimento in data 5 dicembre 1985 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.r.l. Metalchiusure Jolly*, con sede in Melito (Napoli), stabilimenti di Melito (Napoli) e Napoli:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 5 dicembre 1985 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Filatura G. Gatti*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cirio - Società generale conserve alimentari*, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento di Villafranca (Verona):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 1° novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di San Prisco (Caserta):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 16 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1981: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Merimbal*, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: fallimento in data 22 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. De Vizia Transfer* presso *Nuova Italsider C.S.I.*, con sede in Avellino e stabilimento di Napoli-Bagnoli:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: fallimento in data 9 luglio 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini*, con sede in Pratella (Caserta) e stabilimento di Pratella (Caserta):

periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: fallimento in data 11 giugno 1983 - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dall'11 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Comin - Costruzioni e montaggi industriali*, con sede in Napoli e stabilimento di Pozzuoli c/o Italsider Bagnoli (Napoli):

periodo: dall'8 giugno 1987 dal 6 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dall'8 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: fallimento in data 8 luglio 1987 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. La Scatolatta*, con sede in Barra (Napoli) e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 21 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Valsella Meccanotecnica*, con sede in Castendolo (Brescia) e stabilimento di Castendolo (Brescia):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 20 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1986, n. 8554, punti 60 e 61.

16) *S.p.a. Ed. In.*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 9 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Inecoma*, con sede in Casagiove (Caserta), stabilimento di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ceramica Vavid*, con sede in Napoli, stabilimento di Pastorano (Caserta):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Manifatture Stella del sud*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *Soc. Arti grafiche Russo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: fallimento in data 27 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Elettrodomus*, con sede in Napoli e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 4 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 giugno 1987, n. 9270-73, dell'8 giugno 1987.

23) *S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: fallimento in data 16 marzo 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 giugno 1987, n. 9270-73, dell'8 giugno 1987.

24) *S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.* con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987 dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. Nuova Later S. Andrea*, con sede in S. Andrea di Conza (Avellino) e stabilimento di S. Andrea di Conza (Avellino):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici*, con sede in Milano e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 143/85 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1978: dal 9 dicembre 1976;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mustang confezioni*, con sede in Ariccia (Roma), stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo):

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 18 giugno 1988;
causale: fallimento in data 19 dicembre 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 2 febbraio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. C.T.I.P. - Compagnia tecnica inter.le progetti*, con sede in Roma, uff. e strutture oper.ve di Milano e uff. e strutture oper.ve di Roma:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Soc. Gen. Proget. consulenze part.* ex *Italconsult*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 e art. 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452) - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 13 febbraio 1982: dal 2 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 3 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 aprile 1985 - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Casa della moda sportiva di G. Giusti e F.lli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 24 settembre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 24 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.r.l. Roman plastic*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ceramica Cigno*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

8) *Ceramica Cigno*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento in Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1988, in favore di sei lavoratrici del reparto scelta dipendenti dalla Parker S.r.l., con sede legale in Sassuolo (Modena), occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali da realizzarsi in un arco plurisettimanale, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1987 al 24 aprile 1988.

88A0843

Revoca al Centro diagnostico Cernaia medicina del lavoro S.r.l., in Torino, dell'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.

L'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti concessa con decreto ministeriale 26 giugno 1984 al C.D.C. - Centro diagnostico Cernaia medicina del lavoro, in Torino, come comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1984, è revocata, a seguito di cessazione dell'attività del Centro stesso.

88A0842

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Coop. edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 204 del 25 gennaio 1988 la giunta regionale ha prorogato fino al 31 maggio 1988, il mandato conferito al dott. proc. Furio Stradella, con studio in Trieste, via Geppa, 2, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 25 novembre 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste.

88A0748

Scioglimento della società cooperativa Turismo sociale Sauris Soc. coop. a r.l., in Sauris, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 574 datata 12 febbraio 1988, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa Turismo sociale Sauris - Soc. coop. a r.l., con sede in Sauris, costituita il 27 maggio 1978 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Correcig con studio in Udine presso Lega delle cooperative del F.V.G., via Cividale, 30.

88A0911

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221